

Notizie dal web n. 2/5

19 gennaio 2017

Graduatoria del Fondo di Progettazione regionale

Sul BURC n. 6 del 18 gennaio us, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 2 relativo all'approvazione della graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici nel territorio della nostra regione, a mezzo di fondi rotativi, individuati dalla Regione Campania.

Si ricorda che all'atto della scadenza dei termini di presentazione previsti dal Bando, era stata verificata la presenza di documenti atti a comprovare un numero di interventi progettuali pari a 1.927. Ad esito del lavoro svolto, è stata formulata una proposta di graduatoria, in armonia con i criteri di valutazione stabiliti all'art. 11 del bando per **1.806 interventi**. Pertanto, oltre al testo del citato DD n. 2 sono stati pubblicati: la graduatoria proposta dalla commissione di valutazione ed approvata, contenente l'elenco delle proposte progettuali presentate dagli Enti richiedenti il contributo per la progettazione e corredate dal punteggio totale conseguito in esito alla valutazione, ricordando sempre che il finanziamento della progettazione dei singoli interventi con le risorse del Fondo di Rotazione non conferisce alcun diritto al beneficiario per il finanziamento successivo dell'opere; l'elenco delle proposte progettuali che non hanno superato la verifica di ammissibilità; lo schema di convenzione specifico per gli Enti Locali e le altre pubbliche amministrazioni; lo schema di convenzione specifico per gli Organismi di diritto pubblico, i Gestori di servizio pubblico, gli enti strumentali e le società partecipate. *ANCE Campania*



Sommario:

- ◆ Graduatoria del Fondo di Progettazione regionale
- ◆ ANCE AIES Convegno
- ◆ Produzione delle costruzioni +2%
- ◆ Credito di imposta per le imprese del Sud
- ◆ TAR Bolzano sulle imprese cooptate
- ◆ TAR Campania responsabilità in solido sulle urbanizzazioni

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.



Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa



Produzione delle costruzioni +2

In crescita a novembre ma in forte calo nell'ultimo anno. L'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un aumento del 2% rispetto a ottobre 2016. Sempre a novembre gli indici di costo del settore aumentano dello 0,1% per il tronco stradale con tratto in galleria e dello 0,3% per quello senza tratto in galleria, mentre rimangono invariati per il fabbricato residenziale. Nella media del trimestre settembre-novembre l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni manifesta comunque una flessione dell'1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Su base annua, a novembre 2016 si registra un calo del 2,3% sia per l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario che per quello grezzo (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2015). Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 0,3% per il fabbricato residenziale, diminuiscono dello 0,2% per il tronco stradale con tratto in galleria, mentre restano invariati quelli senza tratto in galleria.

A novembre, il contributo maggiore (+0,3 punti percentuali) all'aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato residenziale è da attribuire all'incremento dei costi dei materiali. Il contributo maggiore (-0,2 punti percentuali) alla diminuzione tendenziale dell'indice del costo di costruzione del tronco stradale con tratto in galleria deriva dal decremento dei costi dei materiali. da Istat



Credito di imposta per le imprese del Sud

Come saranno valutate le domande presentate dalle imprese del Sud per ottenere il credito di imposta previsto dal PON "Imprese e competitività"? In base al loro carattere innovativo e alla coerenza con gli ambiti di "specializzazione intelligente". Lo spiega il Ministero dello Sviluppo Economico col **DM 4 gennaio 2017**. La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 (**Legge 208/2015**) e ha l'obiettivo di **favorire investimenti nel Mezzogiorno** per l'acquisizione di beni strumentali nuovi e sul sito dell'Agenzia delle Entrate è già attivo il portale per la presentazione delle domande. Sul piatto ci sono 163 milioni di euro per concedere un credito di imposta alle imprese che stanno presentando o presenteranno progetti incentivabili. Il Mise ha ora spiegato quali caratteristiche deve possedere un intervento per essere agevolabile e, una volta ottenuto il credito di imposta, che procedure è necessario seguire.

Come ottenere il credito di imposta Il Mise ha spiegato che sono escluse dall'agevolazione le attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca. All'infuori di questi settori, tutti possono presentare domanda. Gli investimenti proposti devono avere **carattere innovativo** ed essere coerenti con gli ambiti applicativi di "specializzazione intelligente". Questo significa che l'intervento deve mirare all'aumento della competitività dell'impresa attraverso l'applicazione di programmi di ricerca e sviluppo.

I progetti di investimento possono riguardare la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Per essere presi in considerazione, i progetti devono risultare **non ultimati** al momento della presentazione della domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e il importo complessivo deve essere almeno pari a **500mila euro**. **Dopo la realizzazione degli investimenti** per cui è stato riconosciuto il credito di imposta, l'impresa deve rendicontare tutte le spese e presentare una descrizione delle caratteristiche tecnico-produttive dei beni acquistati utilizzando i modelli allegati al decreto.

Credito di imposta per gli investimenti al Sud Ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). L'iniziativa si inserisce nel Programma operativo nazionale (Pon) "Imprese e competitività" 2014-2020 Fers, che contribuisce all'intervento del credito di imposta rendendo disponibili da un minimo di 136 milioni di euro ad un massimo di 306 milioni di euro. I primi 163 milioni di euro sono stati stanziati col **DM 29 luglio 2016**. Sul totale, 123 milioni sono stati destinati alle regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 40 milioni alle regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna). Lo strumento è operativo dal 30 giugno 2016 e le imprese interessate possono presentare domanda online sul **portale dell'Agenzia delle Entrate**. Il **DM 4 gennaio 2017** ha chiuso il cerchio, indicando le modalità di valutazione dei progetti presentati e spiegando gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'agevolazione. Da *Edilportale*.



Tar Bolzano sulle imprese cooptate

Nell'ambito dei raggruppamenti temporanei **le c.d. imprese cooptate**, non essendo concorrenti in senso proprio, non devono dimostrare il possesso dei requisiti generali attinenti all'idoneità morale. La norma che disciplina le imprese cooptate – che ha carattere eccezionale e derogatorio – impone infatti il solo possesso di determinati requisiti speciali, che sono quindi gli unici che devono essere dimostrati da tali imprese. Questo il principio affermato da una recente pronuncia del Tar Bolzano, n. 354 del 20 dicembre 2016 che ribadisce l'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del D.lgs. 163/2006.

Si tratta peraltro di una **tesi interpretativa che ha suscitato e che continua a suscitare significative perplessità**, rispetto alla quale occorre anche verificare se e in che misura la stessa potrebbe subire una rivisitazione a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (o, più propriamente, dei provvedimenti attuativi che dovranno essere emanati anche su tale aspetto).

L'ente appaltante **Bbt, Galleria del Brennero** aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un lotto funzionale della galleria. All'esito di tale procedura risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo che prevedeva anche la partecipazione di due imprese cooptate. Il raggruppamento secondo classificato proponeva ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione, sollevando un'articolata serie di censure. Tra queste una riguardava le **clausole del bando** che disciplinavano le modalità di partecipazione delle imprese cooptate nell'ambito dei raggruppamenti temporanei. In particolare veniva contestata la specifica clausola secondo cui le imprese cooptate dovevano partecipare alla gara secondo le medesime modalità richieste alle altre imprese componenti il raggruppamento, con la sola eccezione relativa alla non necessaria intestazione della cauzione provvisoria. In sostanza, tale clausola veniva ad operare una **tendenziale equiparazione**, nell'ambito del raggruppamento, **tra le imprese che vi partecipano a pieno titolo** (mandataria e mandanti) **e quelle che invece rivestono il ruolo di cooptate**. Questa equiparazione comporta che le imprese cooptate siano gravate dei medesimi obblighi e adempimenti previsti per tutte le altre imprese raggruppate, compreso l'obbligo di possedere e comprovare i **requisiti di carattere generale**. Peraltro, questa netta scelta veniva ribadita dall'ente appaltante anche in sede di risposta a uno specifico quesito proposto da uno dei concorrenti, con argomentazioni che esplicavano la ratio della clausola, rispondente in primo luogo alla necessità che tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla gara ed eventualmente all'esecuzione del contratto siano soggetti alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di idoneità morale, prima fra tutte la verifica antimafia. Il ricorrente ha censurato la clausola in esame e la relativa ratio, sottolineando come la stessa si ponesse in evidente contrasto con l'interpretazione prevalente - anche giurisprudenziale - secondo cui le imprese cooptate assumono un ruolo del tutto peculiare nell'ambito del raggruppamento; in particolare, non essendo riconducibile alla figura del concorrente in senso proprio, esse sono svincolate dagli obblighi gravanti sulle imprese che compongono il raggruppamento a pieno titolo, e in primo luogo dalla necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale. L'impresa cooptata – che a differenza delle altre imprese raggruppate il legislatore non definisce "concorrente" – non deve necessariamente essere in possesso dei requisiti generali, mentre i requisiti speciali devono essere posseduti nei limiti e secondo le indicazioni contenute nella norma speciale. Al riguardo, **viene ricordata la ratio dell'istituto**, che è quella di consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici ma per importi e categorie diversi da quelli richiesti per la specifica gara di partecipare comunque alla stessa, all'evidente fine di maturare competenze diverse e ulteriori da quelle al momento possedute, così da facilitare la loro penetrazione sul mercato. Sulla base di questa ratio, viene ribadita la natura derogatoria e eccezionale della disciplina delle imprese cooptate, che comporta che le stesse – avendo una funzione aggiuntiva nell'ambito del raggruppamento - non devono necessariamente possedere tutti i requisiti richiesti alle altre imprese componenti il raggruppamento, ma solo quelli esplicitamente indicati dalla norma (derogatoria) di riferimento. In particolare, la norma nulla dice in merito al possesso dei requisiti generali di idoneità morale in capo alle imprese cooptate, operando quindi sotto questo profilo una chiara distinzione tra impresa raggruppata in senso proprio e impresa cooptata. Da *Edilizia e territorio*.



Tar Campania responsabilità in solido per le urbanizzazioni

L'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica ricade non solo sul titolare della concessione edilizia, ma anche - se soggetto diverso - sul proprietario dei terreni e sull'impresa invariata di realizzare l'intervento che - in forza della concessione - prevede la realizzazione delle urbanizzazioni. È il principio che si ricava dalla sentenza emessa dal Tar Campania (sezione Napoli, pronuncia n. 187 del 9 gennaio 2017) che ha rigettato il ricorso con cui Ikea Italia puntava a svincolarsi dall'obbligo di realizzare una serie di opere, tra cui alcuni svincoli autostradali, collegate alla costruzione del maxi-centro commerciale realizzato nel 2004 ad Afragola.

A chiedere la concessione per il nuovo centro Ikea al Comune di Afragola è stata l'impresa Nac Costruzioni. Con la convenzione stipulata tra il Comune e l'impresa quest'ultima si è poi obbligata, per sé e per i suoi aventi causa, a titolo oneroso o gratuito, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il Comune aveva quindi rilasciato alla Nac il permesso per la realizzazione della grande struttura di vendita. Subito dopo Ikea ha acquistato la proprietà della porzione di terreno di Nac Costruzioni, cui poi è stata anche affidato l'appalto per la realizzazione del centro commerciale, relativa all'intervento di costruzione del maxi-negozio. Rigettando il ricorso di Ikea, contro la diffida emessa dal Comune a realizzare gli svincoli, il Tar ha premesso che «le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio». E, in considerazione del rapporto tra le due società – Nac e Ikea –, ha specificato che entrambe sono obbligate nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione agli obblighi nascenti dalla convenzione. «L'obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell'obbligazione in esame - ricordano i giudici nella sentenza - riguarda dunque i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione, ed i loro aventi causa». Boccia anche la tesi prospettata da Ikea secondo cui la pretesa del Comune sarebbe decaduta a causa del superamento del termine dei 10 anni fissato come limite per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Sul punto, il Tar ha ricordato che «la scadenza del termine decennale per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione». *Edilizia e Territorio*.



Requisiti del RUP

I Responsabili Unici del Procedimento (RUP) non in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle **Linee guida n. 3** dell'ANAC dovranno essere sostituiti.

Lo ha chiarito il **Comunicato del Presidente ANAC 14 dicembre 2016** con il quale il Presidente **Raffaele Cantone** ha fornito alcune indicazioni interpretative sulle **Linee Guida n. 3** recanti appunto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".

Entrando nel dettaglio, una delle precisazioni del Comunicato ANAC riguarda i **requisiti di professionalità del RUP** ovvero un argomento contenuto nella **Parte II** delle linee guida in cui l'Anticorruzione ha inserito (come da **Parere del Consiglio di Stato**) le disposizioni di natura vincolante, separandole da quelle di natura non vincolante contenute nella Parte I delle linee guida stesse. Considerato, dunque, che i requisiti di professionalità del RUP hanno una natura vincolante per le pubbliche amministrazioni, **appare quantomeno illogica la precisazione contenuta nel comunicato dello scorso 14 dicembre 2016 con la quale l'ANAC ha rimarcato la necessità di applicare i nuovi requisiti "alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte"**. In pratica, **con l'entrata in vigore delle linee guida sul RUP (22/11/2016) vengono definitivamente abrogati** (vedi art. 216, comma 8 del nuovo Codice) **gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010** che erano quelli che definivano le funzioni ed i compiti del RUP e che **erano stati utilizzati dagli enti locali per la predisposizione delle progettazioni da mandare in gara. I RUP**, quindi, designati a suo tempo (anche alcuni anni prima) **che hanno portato avanti sino ad oggi, le procedure meglio descritte alle lettere dalla a) alla q) dell'articolo 10 del Regolamento n. 207/2010** (dal reperimento delle risorse al programma triennale delle opere pubbliche e sino alla predisposizione del bando) improvvisamente, se il bando non è stato ancora pubblicato e se il RUP stesso non ha i requisiti previsti dalle linee guida, **non possono più fare i Responsabili unici del procedimento di quelle opere a cui ha lavorato per alcuni anni** e, magari, predisposto il bando di gara. **E' mai concepibile?** Ed in quali condizioni si troveranno quelle amministrazioni che in taluni casi non avranno la possibilità di trovare al loro interno un RUP che abbia i requisiti previsti dalle linee guida? Un po' come accaduto per l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 50/2016**, l'**assenza di un periodo transitorio creerà notevoli problematiche** ai Comuni. Nel caso in cui i Comuni non avranno la possibilità di adempiere, **questa novità** che scaturisce dal Comunicato dell'ANAC che, in verità, sembra cambiare le regole del gioco quando lo stesso è già iniziato, **porterà necessariamente a ricorsi amministrativi**. *Da Lavoripubblici.*



BIM: presentati 3 progetti-pilota

Il progetto su **Villa Mirabellino** a Monza, quello sul **Palazzo di Giustizia di Pavia** e quello della **Certosa di Pavia** avviati con il Politecnico di Milano. Sono stati presentati in un convegno organizzato nei giorni scorsi presso la sede milanese dell’Agenzia del Demanio.

Si tratta delle prime sperimentazioni del **Building Information Modelling (BIM)** per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia del Demanio e il mondo accademico. I tre casi-studio di progettazione BIM Per la **Villa Mirabellino**, l’attività di studio è consistita in:

- sopralluogo e rilievo dello stato di fatto dell’immobile;
- individuazione degli aspetti di degrado dell’immobile e restituzione del livello complessivo di conservazione;

- rappresentazione parametrica in BIM ‘Orientato a Oggetti’ per l’insieme ed i singoli elementi architettonici/parti d’opera, in tre dimensioni, e in più formati tra cui IFC - interoperabile Open Souce;
- formazione di un ‘Sistema Informativo’ dell’edificio, che ne accompagnerà le successive vicende di conservazione programmata, valorizzazione e gestione;

- condivisione e approvazione dei risultati degli studi e delle analisi effettuati. Grazie alla formazione di un ‘Sistema Informativo’ dell’edificio, sarà ora più semplice pianificare tutte le attività di conservazione programmata, valorizzazione e gestione della villa.

Analoghe attività sono state avviate per la **Certosa di Pavia** e il **Palazzo di Giustizia di Pavia**. Ulteriori sperimentazioni partiranno a breve in **Toscana, Liguria, Lazio, Campania e Puglia**.

Il Protocollo di Intesa per l’impiego del BIM L’incontro è stata l’occasione per presentare il Protocollo di Intesa, siglato dal Direttore generale dell’Agenzia del Demanio, **Roberto Reggi**, dal Rettore del **Politecnico di Milano**, Ferruccio Resta, dal Rettore dell’**Università “La Sapienza” di Roma**, Eugenio Gaudio, e dal Rettore dell’**Università di Napoli “Federico II”**, Gaetano Manfredi, che ha lo scopo di sviluppare una collaborazione per le attività di studio destinate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’impiego del metodo e delle tecnologie BIM.

Per modello BIM si intende la **struttura dati intelligente basata sul modello 3D**, un “contenitore unico e integrato” di informazioni grafiche tecniche, amministrative e gestionali sul management degli edifici.

“Questa sinergia con il mondo universitario e la PA è significativa perché le vittorie si ottengono lavorando in squadra. Teoria e pratica si incontrano su un modello concreto di sviluppo come **il BIM che ci aiuterà a recuperare il nostro patrimonio**, con particolare attenzione a quello in disuso - ha dichiarato Roberto Reggi - BIM è un sistema selettivo di qualità di progettazione e controllo, un sistema integrato unico di lavoro che ci permette di gestire al meglio i beni pubblici”. “Il mio impegno è quello di prendere accordi con tutti i provveditori opere pubbliche per **l’applicazione sistematica del BIM a partire da Lombardia ed Emilia**”. Reggi ha concluso dicendo che “abbiamo un serbatoio di progetti e attività da sviluppare davvero straordinario: l’Agenzia gestisce 45 mila beni e siamo a supporto degli Enti locali, lavoriamo anche sul recupero dell’esistente con criteri di trasparenza per ridurre costi e tempi”. Al convegno meneghino hanno partecipato, inoltre, il professore del Politecnico di Milano, **Ezio Arlati**, il Vice Preside Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” Roma, **Luca Ribichini**, e **Pietro Baratono**, Provveditore alle Opere Pubbliche della Lombardia ed Emilia Romagna. da *Edilportale*.